D — NC AVVOCATI

A cura di Mauro Di Pace

2

RASSEGNA

Digitalizzazione e accesso agli atti

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026

Parte	2 di 10
Principi	45

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa
Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026. Parte 2 di 10: Digitalizzazione e accesso agli atti
A cura di Mauro Di Pace. Edizione di novembre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest'opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l'autorizzazione scritta dell'autore.

In questa edizione i nomi di persone e imprese private sono sostituiti nei passi e nelle note da un segno fra parentesi quadre, come [persona] o [impresa]; i nomi restano nel testo della sentenza raggiungibile dal collegamento.

Nota sull'origine dell'opera e sul metodo

Questa rassegna è stata elaborata con sistemi di intelligenza artificiale e rivista da un avvocato.

Strumenti. Il lavoro è stato svolto con Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, in sessioni configurate con il modello «claude-opus-5-5»; il modello che risponde a ciascun turno può differire da quello della configurazione. Agenti configurati dallo Studio, con un modello della famiglia Sonnet secondo la configurazione degli agenti, hanno estratto i principi e i passi dalle sentenze, verificato i passi e le loro attribuzioni e controllato la forma; per le pronunce entrate con l'aggiornamento di fine ottobre e per un campione di dieci principi la verifica è stata svolta con un modello della famiglia Opus, che su quelle pronunce ha anche riscontrato sul testo i principi selezionati. Prima della pubblicazione i principi e le applicazioni di questa Parte sono stati riscontrati sul testo delle sentenze, in una sessione configurata con un modello della famiglia Opus. Programmi di controllo hanno verificato, sulle edizioni di settembre e di ottobre da cui questa Parte deriva, che ogni passo fosse letterale rispetto al testo integrale della sentenza, che ogni testo normativo fosse ritagliato da una copia ufficiale e che ogni collegamento funzionasse.

Fonti. Le pronunce sono quelle depositate dal 1° settembre al 31 ottobre 2026 e raccolte nella Banca Dati dello Studio dal portale della giustizia amministrativa. A settembre la raccolta ha riguardato Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, TAR Lazio (Roma) e TAR Sicilia (Palermo e Catania); dal 19 ottobre si aggiungono, con una raccolta integrativa delle sole pronunce di ottobre, TAR Lombardia (Milano e Brescia) e TAR Veneto (Venezia). Per il Consiglio di giustizia amministrativa il portale non riporta pronunce depositate fra il 1° e il 19 ottobre 2026. È una rassegna delle pronunce raccolte, non della giurisprudenza nel suo complesso. I testi normativi sono tratti da copie ufficiali (Normattiva); la copia degli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005 è stata letta da Normattiva il 19 ottobre 2026 con un programma da riga di comando, non dalla pagina del browser. Data di vigenza e fonte sono indicate nei riquadri e nell'appendice.

Supervisione. La struttura dell'opera, i criteri di selezione e le scelte di metodo sono stati decisi dall'avv. Mauro Di Pace (DNC-Avvocati), che ha esaminato le proposte e i riscontri e ha la responsabilità editoriale del testo.

Come usarla. I principi sono formulati dalla redazione e non sono massime ufficiali; i passi tra caporali sono copiati alla lettera dal testo integrale, con il numero del paragrafo. Il segno «[…]» indica soltanto un'intestazione di pagina omessa; un segno come [persona] o [impresa] indica un nome sostituito. I precedenti citati all'interno dei passi non sono stati riscontrati e vanno verificati sulla fonte prima di essere ripresi in un atto. Prima di citare una pronuncia se ne legga il testo integrale, raggiungibile dal collegamento accanto agli estremi. Il riquadro delle norme riporta il comma che il Collegio richiama; quando il Collegio non indica il comma, rinvia all'appendice o riporta l'articolo per intero.

Questa introduzione è resa anche ai fini della trasparenza prevista dall'art. 50 del regolamento (UE) 2024/1689 e in coerenza con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

2

Digitalizzazione e accesso agli atti

2.1 Accesso agli atti di gara, oscuramento delle offerte e comunicazioni

PRONUNCE GEMELLE

Serie A. nn. 7270, 7271 e 7272 del 2 ottobre 2026 (Consiglio di Stato, Sezione V): appelli contro tre ordinanze del TAR Lazio sul ricorso *ex* art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 contro la decisione dell'INPS di oscurare, per segreto tecnico o commerciale, la parte delle offerte valutata nel sub-criterio B.2.1, lotti nn. 1, 2 e 3. La motivazione è la stessa nelle tre sentenze. Oltre all'epigrafe (R.G., CIG, elenco delle parti), le sole varianti, che il confronto frase per frase mostra, sono di fatto: il numero dell'ordinanza appellata (nn. 13945, 13946 e 13947 del 30 luglio 2026), il lotto, i punteggi e la posizione in graduatoria delle imprese, il distacco indicato al § 7.1 (1,63 punti nella n. 7270, 1,21 nella n. 7271, 2,77 nella n. 7272), la descrizione dell'informazione oscurata al § 8 («*di proprietà dell'operatore economico*» nelle nn. 7270 e 7271, «*sviluppato per l'operatore economico tramite apposita partnership*» nella n. 7272), l'inciso «*in questo caso seconda graduata*» al § 8 della n. 7272 e, nel capo sulle spese, «*tra tutte le parti*» nella n. 7270 in luogo di «*tra le parti*». I passi riportati in pagina (§§ 7.1 e 8) sono identici nelle tre sentenze.

Serie B. nn. 7775, 7776 e 7778 del 27 ottobre 2026 (Consiglio di Stato, Sezione V; camere di consiglio del 14 maggio e, a seguito di riconvocazione, del 22 ottobre 2026): appelli contro tre ordinanze del TAR Campania sull'accesso agli atti di una gara regionale, lotti nn. 1, 2 e 3. La motivazione in diritto (§§ 10-16, comprese le citazioni dell'ordinanza di rimessione e dell'Adunanza plenaria) coincide nelle tre sentenze. Le varianti, che il confronto frase per frase mostra, stanno nell'epigrafe, nel lotto e nel suo importo, nella formula di costituzione di una parte, in ritocchi formali della parte in fatto, nella formula sulle spese della n. 7776 («*per la novità*», § 17) e, nella n. 7778, in una maiuscola al § 15.2 e nella punteggiatura del § 15.4.

Accesso e oscuramento

NORME RICHIAMATE

Art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 — *Accesso agli atti e riservatezza*
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: (omissis) a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 116, c.p.a. — *Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Accesso agli atti e riservatezza*
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Accesso agli atti e riservatezza*
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*
7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 54, comma 2, c.p.a. — *Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini*
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.
Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 54, comma 3, c.p.a. — *Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini*
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.
Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 55, c.p.a. — *Misure cautelari collegiali*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
1. Ai fini del presente capo si intende: (omissis) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 22, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005 — *Oggetto della tutela*
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Normativa, testo vigente letto il 19 ottobre 2026 (in vigore dal 22 giugno 2018).

Art. 98, d.lgs. n. 30/2005 — *Oggetto della tutela*
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Normativa, testo vigente letto il 19 ottobre 2026 (in vigore dal 22 giugno 2018).

Art. 99, d.lgs. n. 30/2005 — *Tutela*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente letto il 19 ottobre 2026 (in vigore dal 22 giugno 2018).

1. L'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 ammette l'oscuramento delle offerte in relazione soltanto ai segreti tecnici o commerciali.

Norma richiamata: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «La disposizione è, quindi, chiara nell'ammettere l'oscuramento delle offerte in relazione, soltanto, ai segreti tecnici o commerciali.» (§ 6)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 11 settembre 2026, n. 2460 (R.G. 1558/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il passo si riferisce all'art. 35, comma 4, lett. a), la cui formulazione («*secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*») il TAR riporta nello stesso paragrafo. Il TAR decide con il rito dell'art. 36, commi 4 ss., in forma semplificata (§ 5). La pronuncia, depositata l'11 settembre 2026, è successiva di due giorni alla pubblicazione dell'Adunanza plenaria n. 8/2026.

2. I nominativi e i codici fiscali dei medici indicati dagli operatori economici per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara non costituiscono dati sensibili, ma dati comuni.

> «Peraltro, i nominativi e i codici fiscali dei medici indicati dagli operatori economici per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara, non costituiscono neppure dati sensibili ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla privacy, dovendo essere piuttosto ricompresi nella categoria dei dati comuni.» (§ 6)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 11 settembre 2026, n. 2460 (R.G. 1558/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il passo è un argomento aggiuntivo («*Peraltro*», «*neppure*»): per il TAR è «*dirimente*» che l'art. 36, comma 3, affidi alla stazione appaltante il potere di delibare le istanze di oscuramento presentate ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), e che, rigettata in modo espresso l'istanza dell'aggiudicataria, non le residuasse alcun potere di oscurare i dati (§ 6; v. l'Applicazione in fondo al blocco «Accesso e oscuramento»). Il TAR qualifica i dati come comuni «*ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla privacy*», senza indicare un articolo.

3. In materia di appalti, la trasparenza e il diritto di partecipazione dei concorrenti debbono senz'altro essere ritenuti prevalenti rispetto alla riservatezza di dati personali comuni.

> «Al riguardo, va rilevato come, in materia di appalti, la trasparenza e il diritto di partecipazione dei concorrenti debbano senz'altro essere ritenuti prevalenti rispetto alla riservatezza di dati personali comuni.» (§ 6)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 11 settembre 2026, n. 2460 (R.G. 1558/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il passo prosegue l'argomento aggiuntivo del principio che precede. Nel caso il TAR rileva inoltre un concreto collegamento strumentale tra la conoscibilità dei nominativi e dei codici fiscali e la verifica del possesso dei requisiti da parte del personale medico indicato nell'offerta dell'aggiudicataria (§ 6).

4. Finché l'aggiudicazione in favore del primo classificato resta *sub iudice* e nessuna aggiudicazione è disposta in favore del secondo classificato, la terza classificata non ha un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione fiscale e tributaria del secondo classificato, la cui posizione, in assenza di aggiudicazione, è quella di mero partecipante alla gara; né l'accesso difensivo, sottoposto a un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria, può essere fatto valere nei confronti di un mero partecipante alla gara, anziché dell'aggiudicatario.

> «né è possibile ritenere che l'accesso difensivo, sottoposto ad un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria, possa essere fatto valere nei confronti non dell'aggiudicatario, ma di un mero partecipante alla gara» (§ 11)

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 30 settembre 2026, n. 676 (R.G. 681/2026; pres. Roberto Giovagnoli, est. Michele Pizzi) — testo

Nota redazionale. Il C.G.A.R.S. decide sull'accesso, *ex* art. 116 c.p.a., a documentazione fiscale e tributaria di un partecipante, detenuta dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiesta dalla terza classificata. L'appello è accolto perché, allo stato, l'aggiudicazione in favore di [impresa] è *sub iudice*, essendo pendente l'appello contro l'annullamento disposto in primo grado, e non è stata disposta aggiudicazione in favore del r.t.i. secondo classificato (§§ 10 e 11). Il giudizio non verte sugli atti di gara messi a disposizione ai sensi dell'art. 36. Il requisito della «*strumentalità necessaria*» è tratto dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2021, citata al § 10. La valutazione è resa «*allo stato attuale*», e la posizione della società cui si chiede di accedere è quella di «*mero partecipante*» «*in assenza di aggiudicazione*» (§ 11).

5. Per esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni dell'offerta contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali occorre dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità, da riguardarsi restrittivamente in termini di stretta indispensabilità, di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, ovvero il concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la difesa in giudizio degli interessi dello stesso operatore richiedente.

Norme richiamate: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «Per costante giurisprudenza, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo ad informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (tra le tante, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2025, n. 7813). Tale soluzione è stata codificata anche nella specifica materia dei contratti pubblici dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, alla cui stregua «in relazione alle ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara» (il riferimento al comma 4, lett. a, riguarda l'esclusione dell'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazioni della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali). Al cospetto di documenti dell'offerta tecnica che possano contenere eventuali segreti tecnici o commerciali l'esercizio del diritto di ac-

> cesso impone dunque la dimostrazione non già di un generico interesse alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ma dell'indispensabilità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, ovvero della sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la difesa in giudizio degli interessi dello stesso operatore richiedente (Cons. Stato, VII, 23 marzo 2023, n. 1147).» (§ 7.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7270 (R.G. 7437/2026; pres. Valerio Perotti (f.f.), est. Stefano Fantini) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta il testo dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 e afferma che la soluzione giurisprudenziale vi è stata codificata nella materia dei contratti pubblici. I precedenti citati nel passo sono parole della sentenza.

6. Nell'accesso difensivo a documenti dell'offerta che possano contenere segreti tecnici o commerciali, incentrato sul nesso di strumentalità tra la documentazione e le censure formulate, si impone un accurato controllo dell'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza, che non è quella finalizzata a dimostrare l'interesse concreto ed attuale ad impugnare un provvedimento ma assume un valore più sostanziale, dimostrativo del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza e la tutela in giudizio degli interessi dell'impresa partecipante alla gara il cui esito è controverso.

Norma richiamata: art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «Ciò comporta che ai fini dell'accesso difensivo, incentrato sulla sussistenza del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione e le censure formulate, si impone un accurato controllo in ordine all'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza (così Cons. Stato, III, 1 agosto 2022, n. 6750; V, 31 marzo 2021, n. 2682). Non si tratta della prova di resistenza, finalizzata a dimostrare l'interesse concreto ed attuale ad impugnare un provvedimento (ad esempio, una graduatoria concorsuale), assumendo in materia di accesso un valore più sostanziale, dimostrativo della sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante ad una procedura di gara, il cui esito è controverso (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083).» (§ 7.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7270 (R.G. 7437/2026; pres. Valerio Perotti (f.f.), est. Stefano Fantini) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*Ciò comporta*»: l'antecedente è il principio n. 5 (accesso a documenti dell'offerta con eventuali segreti tecnici o commerciali), che il principio porta come presupposto. I precedenti citati nel passo sono parole della sentenza.

7. Il giudice dell'accesso non deve inoltrarsi a verificare tutte le singole ipotesi di tutela esperibili da chi chiede l'accesso; in tema di accesso difensivo occorrono il nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici e un interesse legittimante dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell'attualità, e il richiedente deve motivare l'istanza rappresentando in modo puntuale e specifico gli elementi che consentano all'amministrazione il vaglio di tale nesso.

> «Costituisce un principio ormai consolidato quello in base al quale il giudice dell'accesso non deve inoltrarsi a verificare tutte le singole ipotesi di tutela esperibili da chi chiede l'accesso. In tema di accesso difensivo il punto di riferimento è rappresentato dalla sentenza n. 4 del 2021 dell'Adunanza Plenaria (ma si vedano anche le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020) che, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha individuato i due necessari presupposti della sussistenza del nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici e della verifica circa l'esistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell'attualità. La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità impone al richiedente di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico nell'istanza di

> ostensione elementi che consentano all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione "finale" che l'istante intende tutelare e della conseguente necessità dell'accesso ai fini della cura e difesa, anche in giudizio, dei propri interessi giuridici.» (§ 7.2)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7315 (R.G. 1436/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

In senso analogo

> «debbano essere rigettate le eccezioni circa la non utilità dei documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle prerogative difensive della ricorrente, non potendo in questa sede la Sezione decidere preventivamente sulla fondatezza delle censure del ricorso relativo al merito della gara, dovendosi allo stato limitarsi a dare atto della potenziale idoneità dei documenti a sostenere le difese di parte ricorrente» (§ Considerato che)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 1 ottobre 2026, n. 15481 (R.G. 8108/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Grauso) — testo

Nota redazionale. Il passo prosegue con una citazione dell'Adunanza plenaria che contiene un «[...]» della sentenza stessa e non entra nel passo; la citazione dice che il giudice dell'accesso e l'amministrazione non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento nel giudizio instaurato. Le pronunce dell'Adunanza plenaria richiamate nel passo sono parole della sentenza.

8. La disposizione che consente di sottrarre all'accesso parti dell'offerta dell'operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, perché la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi si pone in linea di principio in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa; le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative.

Norme richiamate: art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990; art. 22, comma 2, l. n. 241/1990

> «In generale, come già affermato da questa Sezione (si vedano per tutte le sentenze Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2026, n. 2148 e 2150), deve muoversi dalla premessa che la disposizione che consente di sottrarre all'accesso (oscurare, secondo la lettera dell'art. 36, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell'offerta dell'operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse», anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera d), della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa (richiamati anche dall'art. 22, secondo comma, cit.). Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative.» (§ 8.3)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7315 (R.G. 1436/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

In senso analogo

> «Del resto, la conoscenza delle offerte presentate dai partecipanti alla gara rappresenta uno strumento difensivo essenziale per i soggetti interessati che intendano contestare l'esito della procedura ad evidenza pubblica, con ciò significando che la limitazione all'ostensione di tali informazioni, incidendo sul diritto a difesa, deve essere bilanciata da una altrettanto precisa e ben dimostrata esigenza di tutelare la riservatezza delle soluzioni proposte dagli operatori economici.» (§ 9)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 23 ottobre 2026, n. 2742 (R.G. 1907/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il passo rinvia a due sentenze della stessa Sezione: parole della sentenza.

9. L'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta, tecnica o economica, è subordinata, dall'art. 35, quarto comma, alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali; il concetto normativo centrale è quello di segreto tecnico o commerciale, il cui significato va individuato sulla base delle altre norme dell'ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica.

Norme richiamate: art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005

> «Nella disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, l'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta (tecnica o economica) è subordinata, dall'art. 35, quarto comma, alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali. Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale, di cui occorre individuare il significato sulla base delle (altre) norme dell'ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica (posto che la norma di cui al citato art. 35 non offre elementi che consentano di risalire al suo significato specifico).» (§ 8.3)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7315 (R.G. 1436/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

In senso analogo

> «Di contro, a fronte di un diniego di ostensione retto da un'opposizione generica e non comprovata, è stata disposta l'integrale ostensione dei documenti recanti la proposta selezionata nell'ambito di una procedura di finanza di progetto (cfr., ancora, l'ordinanza n. 409/2026 del TAR Brescia). In tale quadro è stato condivisibilmente chiarito che: i. la motivazione sull'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere "comprovata" (art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023); ii. l'opponente è tenuto a fornire la prova dell'esistenza di brevetti o di segreti commerciali (art. 98, c. 1, d.lgs. n. 30/2005), i quali sono sottoposti "misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, "da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete", come previsto dalla lett. c di quella disposizione"; iv. la generica affermazione concernente l'esistenza di segreti tecnici o commerciali esclude l'applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 35, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023, con riespansione della regola generale dell'accessibilità degli atti (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 36/2023)» (§ DIRITTO 3)
>
> T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 23 ottobre 2026, n. 2886 (R.G. 1662/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Fabrizio Giallombardo) — testo

Nota redazionale. Il paragrafo 8.3 prosegue indicando fra le norme rilevanti l'art. 98, primo comma, del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), che la sentenza riporta per esteso.

10. Per giustificare la sottrazione all'accesso occorre comprovare la sussistenza degli specifici requisiti delineati nell'art. 98 del codice della proprietà industriale circa l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l'operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell'offerta.

Norma richiamata: art. 98, d.lgs. n. 30/2005

> «In altri termini, per giustificare la sottrazione all'accesso, occorre comprovare la sussistenza di quegli specifici requisiti delineati nell'art. 98 del codice della proprietà industriale circa l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l'operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell'offerta.» (§ 8.5)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7315 (R.G. 1436/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

In senso analogo

> «la mera allegazione di afferenza al proprio know-how non è sufficiente a sottrarre documentazione all'accesso, essendo necessario che l'informazione sia specificamente individuata, dotata di effettivo valore competitivo e di comprovata segretezza oggettiva, ai sensi degli artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005» (§ Considerato che)
>
> T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 1 ottobre 2026, n. 15481 (R.G. 8108/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Grauso) — testo

> «L'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l'accesso alle informazioni fornite nell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, «secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali». La relativa nozione deve essere ricavata dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che richiede congiuntamente che le informazioni non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; che siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Non è quindi sufficiente che esse appartengano al patrimonio conoscitivo dell'impresa o esprimano le peculiarità della sua offerta. Come già affermato da questa Sezione, «il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale non è sufficiente a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso» (T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 marzo 2025, n. 327). Occorre invece «una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili

> caratteri di segretezza oggettiva» (Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 settembre 2025, n. 1651).» (§ 9.1)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955 (R.G. 1486/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

> «Al riguardo, va rammentato quanto già precisato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di oscuramento delle offerte tecniche nelle gare d'appalto, secondo cui l'oscuramento costituisce pur sempre un'eccezione alla regola generale della trasparenza e, pertanto, ai fini della sua prevalenza è richiesta non solo, e non tanto, l'individuazione puntale delle parti dell'offerta che si chiede di oscurare, ma anche, e soprattutto, la prova della sussistenza requisiti stabiliti dal richiamato art. 98, del codice della proprietà industriale (Consiglio di Stato, sentenza n. 2148 del 2026; Consiglio di Stato, sentenza n. 8231 del 2025).» (§ 9)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 23 ottobre 2026, n. 2742 (R.G. 1907/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo

> «A tale specifico riguardo, anche a non voler aderire all'impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (da interpretare, peraltro, in termini restrittivi; cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2026, n. 2150), resta il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell'opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).» (§ DIRITTO 3)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 23 ottobre 2026, n. 2886 (R.G. 1662/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Fabrizio Giallombardo) — testo

Nota redazionale. Il passo conclude un paragrafo che riporta fra virgolette i punti 65 e 66 della sentenza della Corte di giustizia 17 novembre 2022, causa C-54/21, Antea Polska, che a sua volta richiama la sentenza Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras: parole della sentenza. Il TAR Palermo n. 2886 giunge alla stessa conclusione «*anche a non voler aderire*» all'impostazione che àncora la nozione al codice della proprietà industriale.

11. Il rapporto di prova, documento che attesta risultati di misurazioni ottenute mediante metodi di prova standardizzati e di pubblico dominio, riferiti a un prodotto già realizzato, non è di per sé idoneo a individuare il processo produttivo, la formula o il metodo con cui il prodotto è stato ottenuto, sicché si colloca, di norma, al di fuori del perimetro del segreto tecnico *ex* artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005, salva la specifica dimostrazione che singoli dati ivi contenuti, non altrimenti conoscibili, integrino un'informazione specificamente individuata, dotata di autonomo valore competitivo e di comprovata segretezza oggettiva.

Norme richiamate: art. 98, d.lgs. n. 30/2005; art. 99, d.lgs. n. 30/2005

> «il rapporto di prova costituisce, per sua natura, un documento che attesta risultati di misurazioni ottenute mediante metodi di prova standardizzati e di pubblico dominio (norme tecniche UNI/ISO/EN), riferiti a un prodotto già realizzato; - tale rapporto non è di per sé idoneo a individuare il processo produttivo, la formula o il metodo con cui tale prodotto è stato ottenuto, sicché lo stesso si colloca, di norma, al di fuori del perimetro del segreto tecnico ex artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005, salva la specifica dimostrazione, che nella specie non risulta fornita né verificata dall'amministrazione, che singoli dati ivi contenuti (e non altrimenti conoscibili) integrino un'informazione specificamente individuata, dotata di autonomo valore competitivo e di comprovata segretezza oggettiva» (§ Considerato che)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 1 ottobre 2026, n. 15481 (R.G. 8108/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Grauso) — testo

Nota redazionale. Nel caso la dimostrazione non risultava fornita né verificata dall'amministrazione.

12. L'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, che richiede una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, riguarda la motivazione che deve accompagnare l'istanza di oscuramento, e non già direttamente la determinazione di oscuramento, che, ove sia di accoglimento di

convergenti prospettazioni di tutti gli operatori, potrebbe anche ritenersi tale da non richiedere una specifica motivazione.

Norma richiamata: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «Non può invero prescindersi dalla considerazione che la norma da ultimo richiamata riguarda la motivazione che deve accompagnare l'istanza di oscuramento, e non già direttamente la determinazione di oscuramento, che, ove sia di accoglimento di convergenti prospettazioni di tutti gli operatori, potrebbe anche ritenersi tale da non richiedere una specifica motivazione» (§ 8)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7270 (R.G. 7437/2026; pres. Valerio Perotti (f.f.), est. Stefano Fantini) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. «*La norma da ultimo richiamata*» è l'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, citato nella prima frase del § 8. La seconda parte è formulata in forma possibilista («*potrebbe anche ritenersi*»); il Collegio aggiunge fra parentesi che la stazione appaltante ha motivato quando non ha accolto richieste di oscuramento differenti. Il Collegio rileva comunque che l'ordinanza appellata ha risolto la questione sul piano della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'indispensabilità dell'accesso, con assorbimento logico-giuridico del contenuto dell'oscuramento.

13. Sulla stazione appaltante grava, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, un onere istruttorio. Nel caso lo ha violato perché, quanto agli elenchi dei macchinari e delle attrezzature tecniche impiegati dalle ausiliarie e dall'aggiudicataria nelle diverse fasi di lavorazione, non ha fornito alcuna autonoma motivazione circa la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva e di valore competitivo di tali informazioni, limitandosi a recepire l'oscuramento richiesto dagli operatori economici.

Norma richiamata: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «quanto agli elenchi dei macchinari e delle attrezzature tecniche impiegati dalle ausiliarie e dall'aggiudicataria nelle diverse fasi di lavorazione, l'amministrazione non ha fornito alcuna autonoma motivazione circa la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva e di valore competitivo di tali informazioni, essendosi limitata a recepire l'oscuramento richiesto dagli operatori economici, in violazione dell'onere istruttorio gravante sulla stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023» (§ Rilevato che (secondo))

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 1 ottobre 2026, n. 15481 (R.G. 8108/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Grauso) — testo

Nota redazionale. Il TAR decide sull'oscuramento di parti dell'offerta dell'aggiudicataria e della documentazione delle sue ausiliarie, che il ricorso indica come «*determinazione (implicita)*» della stazione appaltante (epigrafe). Per i documenti di un'ausiliaria rileva inoltre che erano oscurati anche l'intestazione e gli elementi identificativi, in violazione del principio di proporzionalità (secondo «Rilevato che»). Sulla motivazione della decisione di oscuramento v. la Questione aperta di questa sottosezione.

14. Decorsi i dieci giorni previsti per l'impugnazione, la decisione di oscurare il contenuto delle offerte non acquisisce il carattere della definitività nei confronti degli operatori economici che siano privi, all'epoca della comunicazione dell'aggiudicazione e delle decisioni di oscuramento, di qualsiasi interesse a sollecitare la conoscenza delle parti oscurate e quindi a impugnare la decisione; la sopravvenienza dell'interesse ad acquisire il contenuto oscurato consente invece di avviare un nuovo procedimento secondo la disciplina generale degli articoli 22 ss. della legge n. 241 del 1990 e di reagire avverso l'eventuale diniego secondo gli schemi del rito dell'art. 116 c.p.a.

Norme richiamate: art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 116, c.p.a.; art. 22, l. n. 241/1990

> «Pertanto, decorsi i dieci giorni previsti per l'impugnazione, la decisione di oscurare il contenuto delle offerte non acquisisce il carattere della definitività nei confronti degli operatori economici che, all'epoca della comunicazione dell'aggiudicazione e delle decisioni di oscuramento (art. 36, comma 3), non avevano alcun interesse a sollecitare la conoscenza delle parti oscurate e quindi a impugnare la decisione. La sopravvenienza dell'interesse ad acquisire il contenuto oscurato dalle decisioni della stazione appaltante consente, invece, di avviare un nuovo procedimento secondo la disciplina generale di cui agli arti-

> coli 22 ss. della legge n. 241 del 1990 (come avvenuto nel caso di specie) e di poter reagire avverso l'eventuale diniego secondo gli schemi del rito di cui all'art. 116 c.p.a.» (§ 6.5)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7315 (R.G. 1436/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*Pertanto*»: l'antecedente sta nei paragrafi 6.3 e 6.4 (fattispecie estranea all'art. 36, comma 4, e regole ermeneutiche sulle norme processuali che introducono preclusioni o decadenze, con richiamo all'art. 111, primo comma, Cost. e all'art. 14 delle preleggi).

15. Il termine decadenziale dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le sole decisioni assunte sulle richieste di oscuramento: la comunicazione dell'aggiudicazione rileva quale *dies a quo* di tale termine soltanto se contiene un'espressa decisione sull'oscuramento.

Norma richiamata: art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «Come chiarito da questa Sezione nella sentenza 10 marzo 2025, n. 327, il termine decadenziale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le sole decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Ne consegue che la comunicazione dell'aggiudicazione rileva quale dies a quo di tale termine soltanto se contiene un'espressa decisione sull'oscuramento.» (§ 8.3)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955 (R.G. 1486/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

In senso analogo

> «Come già chiarito da questa Sezione, il rito accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, riguarda l'impugnazione delle sole decisioni rese dalla stazione appaltante sulle istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti, qualora la stazione appaltante abbia comunicato le stesse nella comunicazione dell'aggiudicazione» (§ 7.3)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 30 ottobre 2026, n. 2072 (R.G. 680/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il Collegio richiama, dentro il passo, una propria sentenza precedente.

16. Poiché il rito superaccelerato dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di oscuramento delle offerte comprime gli ordinari termini posti a difesa delle parti, le sue disposizioni, di carattere eccezionale, sono soggette a un'interpretazione rigorosa e restrittiva, con divieto di ogni ermeneusi analogica; la non applicazione della sospensione feriale dei termini per la tutela cautelare non deriva dall'art. 55 c.p.a., ma dai commi 2 e 3 dell'art. 54 c.p.a., non richiamati dal codice dei contratti pubblici: al rito superaccelerato si applica perciò il periodo di sospensione feriale dei termini.

Norme richiamate: art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023; art. 36, d.lgs. n. 36/2023; art. 54, comma 2, c.p.a.; art. 54, comma 3, c.p.a.; art. 55, c.p.a.

> «Al di là del chiaro tenore letterale della disposizione sopra riportata, va altresì considerato come avendo l'art. 36, cod. app., introdotto un nuovo rito speciale superaccelerato in materia di oscuramento delle offerte presentate dai concorrenti, con compressione degli ordinari termini posti a difesa delle parti, l'interpretazione delle relative disposizioni normative, aventi carattere eccezionale, è soggetta ad un approccio esegetico rigoroso e ristrettivo, con divieto di ogni ermeneusi analogica. Peraltro, non può neppure essere sottaciuto come la disposizione che contempla la non applicazione del periodo di sospensione feriale dei termini nel processo amministrativo per la tutela cautelare, non derivi dall'art. 55, c.p.a., quanto piuttosto dal combinato disposto dei commi 2 e 3, dell'art. 54, c.p.a., ossia da disposizioni non richiamate dal vigente codice dei contratti pubblici. Per tali ragioni, applicandosi anche al rito superaccelerato per cui è causa il periodo di sospensione feriale dei termini, il ricorso risulta essere stato tempestivamente notificato e depositato nei termini di cui al richiamato art. 36, co. 7, del codice dei contratti pubblici, con conseguente infondatezza della prima eccezione in rito formulata dalla parte pubblica.» (§ 6)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 23 ottobre 2026, n. 2742 (R.G. 1907/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il Collegio decide al § 6, senza richiamare precedenti, respingendo l'eccezione di tardività del ricorso. Nello stesso paragrafo premette che il richiamo all'art. 55 c.p.a. contenuto nell'art. 36, comma 7, rileva al solo fine di in-

dividuare l'udienza in camera di consiglio. Sul carattere eccezionale del rito dell'art. 36, comma 4, v. anche il principio n. 19.

17. È onere dell'offerente individuare le specifiche informazioni da proteggere e comprovare i requisiti del segreto, senza trasferire alla stazione appaltante l'attività di ricerca dei possibili segreti all'interno dell'offerta; né l'originalità di una soluzione né il valore delle esperienze aziendali dimostrano, da soli, che le relative informazioni siano riservate, occorrendo provare il valore economico derivante proprio dalla segretezza e l'esistenza di misure idonee a preservarla.

Norme richiamate: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 98, d.lgs. n. 30/2005

> «È pertanto onere dell'offerente individuare le specifiche informazioni da proteggere e comprovare tali requisiti, senza trasferire alla stazione appaltante l'attività di ricerca [...] dei possibili segreti all'interno dell'offerta. Anche l'originalità di una soluzione e il valore delle esperienze aziendali non dimostrano, da soli, che le relative informazioni siano riservate: occorre provare il valore economico derivante proprio dalla segretezza e l'esistenza di misure idonee a preservarla (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 settembre 2026, n. 1799).» (§ 9.1)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955 (R.G. 1486/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

In senso analogo

> «Terzo e ultimo aspetto è quello per cui non risultano neppure essere state indicate le misure adottate dalla società ricorrente per mantenere segrete le informazioni di cui è stato chiesto l'oscuramento (es: classificazione interna come riservata, accesso limitato a determinati dipendenti o team, accordi di riservatezza, segregazione documentale, protocolli aziendali, sistemi di controllo degli accessi o altre policies specificamente riferite ai contenuti dei paragrafi oscurati). Tale aspetto riveste particolare importanza, dal momento che il richiamato art. 98, co. 1, alla lett. c), richiede che la protezione delle informazioni classificate come segrete debba essere effettiva e ragionevolmente adeguata ai dati sensibili da proteggere, non essendo a tal fine sufficiente una mera dichiarazione di parte sulla segretezza delle medesime.» (§ 10)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 23 ottobre 2026, n. 2742 (R.G. 1907/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo

18. In mancanza della prova dell'esistenza di segreti commerciali la parte che chiede l'accesso è esentata dall'onere di dimostrarne la stretta indispensabilità per la difesa in giudizio, perché riprendono vigore i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa; l'art. 35, comma 5, non impone tale onere per informazioni per le quali non sia dimostrata la ricorrenza del presupposto di esclusione dell'accesso del comma 4, lett. a). Né l'assenza di una verifica di anomalia né l'esito favorevole del controllo sui costi della manodopera escludono l'interesse a conoscere gli elementi dell'offerta posti a base delle valutazioni contestate: l'accesso non può essere subordinato a un giudizio anticipato sulla fondatezza delle censure che il concorrente intende coltivare.

Norme richiamate: art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «Per la stessa ragione è infondata la censura relativa alla mancata dimostrazione della stretta indispensabilità dell'accesso. Come già chiarito da questa Sezione, «in mancanza della prova dell'esistenza di segreti commerciali, come sopra delineati, la parte ricorrente è esentata dall'onere di dimostrare l'indispensabilità dell'accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa» (T.A.R. Veneto n. 1651/2025, cit.; T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n. 2605). L'art. 35, comma 5, non impone quindi tale onere in relazione a informazioni per le quali non sia stata dimostrata la ricorrenza del presupposto di esclusione dell'accesso previsto dal comma 4, lett. a). Deve pertanto prevalere l'esigenza di conoscenza del RTI [impresa], secondo classificato, il quale ha già impugnato l'aggiudicazione con ricorso pendente dinanzi a questa Sezione, RG n. 1573/2026, e ha rappresentato l'interesse a verificare la valutazione tecnica dell'offerta e la congruità del costo della manodopera. Né l'assenza di una verifica di anomalia né l'esito favorevole del controllo sui costi della manodopera escludono l'inte-

> resse a conoscere gli elementi dell'offerta posti a base delle valutazioni contestate: l'accesso infatti non può essere subordinato a un giudizio anticipato sulla fondatezza delle censure che il concorrente intende coltivare (cfr. Cons. Stato n. 4104/2026, cit., e T.A.R. Veneto n. 1651/2025, cit.).» (§ 9.5)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955 (R.G. 1486/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. La prima regola riprende precedenti della stessa Sezione, che il Collegio riporta tra virgolette. Nel caso il richiedente era il secondo classificato, che aveva già impugnato l'aggiudicazione con ricorso pendente e aveva rappresentato l'interesse a verificare la valutazione tecnica e la congruità del costo della manodopera.

APPLICAZIONE

Oscuramento d'ufficio di dati personali dopo il rigetto dell'istanza di oscuramento dell'aggiudicataria

Il TAR esclude che, dopo il rigetto espresso dell'istanza di oscuramento presentata dall'aggiudicataria, residui in capo all'amministrazione un potere di oscurare d'ufficio i dati personali contenuti nell'elenco del personale medico offerto.

> «Nel caso in esame, peraltro, la ditta controinteressata ha formulato apposita istanza in tal senso che il RUP ha rigettato in maniera espressa. A fronte di una decisione di tal fatta, non residua alcun potere in capo alla p.a. di oscurare asseriti dati sensibili dal citato Allegato E, venendo in rilievo un vulnus alla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e al diritto di accesso dei soggetti interessati che non trova un valido addentellato normativo.» (§ 6)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 11 settembre 2026, n. 2460 (R.G. 1558/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il RUP aveva disposto l'oscuramento d'ufficio, con verbale del 25 giugno 2026, richiamando il regolamento europeo sulla privacy (§ 1).

APPLICAZIONE

Prova di resistenza non superata quando il concorrente conosce già le altre parti delle offerte e i punteggi

Il mancato superamento della prova di resistenza, tale da escludere il conseguimento del primo posto in graduatoria, quando il concorrente ha già avuto accesso a tutte le restanti parti delle offerte tecniche e ai punteggi per ciascun sub-criterio, dimostra l'insussistenza del nesso strumentale tra la documentazione integrale dell'offerta tecnica e la difesa della pretesa a un migliore punteggio.

> «Ne discende che il mancato superamento di una siffatta prova di resistenza, tale da escludere il conseguimento del primo posto in graduatoria, in un contesto in cui la società ha già avuto accesso a tutte le restanti parti delle offerte tecniche (ivi compresi i punteggi assegnati per ciascun sub-criterio), dimostra la insussistenza del necessario nesso strumentale tra la documentazione integrale dell'offerta tecnica e la difesa alla pretesa di un migliore punteggio.» (§ 7.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7270 (R.G. 7437/2026; pres. Valerio Perotti (f.f.), est. Stefano Fantini) — e gemelle (serie A) — testo

Rito dell'art. 36, comma 4, e decisione sull'oscuramento dopo l'Adunanza plenaria

NORME RICHIAMATE

Art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*

3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 116, c.p.a. — *Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*
Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normattiva, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005 — *Oggetto della tutela*
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Normattiva, testo vigente letto il 19 ottobre 2026 (in vigore dal 22 giugno 2018).

19. Il rito speciale super-accelerato dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'art. 116 c.p.a.

Norme richiamate: art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 116, c.p.a.

> «Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo.» (§ 3.6)

Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8 (pres. Luigi Maruotti, est. Francesco Caringella) — testo

In senso analogo

> «L'Adunanza plenaria, in risposta al primo quesito, ha formulato il seguente principio di diritto: "il rito speciale super – accelerato in materia di accesso, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo".» (§ 15.3)

Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2026, n. 7775 (R.G. 1807/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

Nota redazionale. Il principio di diritto è enunciato in risposta al primo quesito (§ 3.6; richiamato nel dispositivo). L'Adunanza plenaria aderisce all'indirizzo che fa leva sul carattere eccezionale dell'art. 36 (§§ 3.2 e 3.3) e respinge la tesi del mero differimento del *dies a quo* (§§ 3.1 e 3.5). Sono irrilevanti le mere imperfezioni formali che non impediscano al concorrente di comprendere appieno la portata della decisione lesiva (§ 3.5). La causa è restituita alla Sezione remittente (§ 5). La serie B la riporta fra virgolette e dichiara di condividerla al § 15.4: parole della sentenza.

20. Il rito speciale super-accelerato dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento: non è sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento.

Norma richiamata: art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento.» (§ 4.2.5)

Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8 (pres. Luigi Maruotti, est. Francesco Caringella) — testo

In senso analogo

> «In risposta al secondo quesito, il massimo consesso si pronuncia nei seguenti termini: "Il rito speciale super – accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento".» (§ 15.3)

Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2026, n. 7775 (R.G. 1807/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — e gemelle (serie B) — testo

Nota redazionale. Il principio di diritto è enunciato in risposta al secondo quesito (§ 4.2.5; richiamato nel dispositivo). La Plenaria segue l'indirizzo maggioritario e respinge sia la tesi della decisione implicita sia la tesi intermedia, che la ravvisava quando la pubblicazione dell'offerta oscurata fosse accompagnata dalla richiesta motivata di segretazione (§§ 4.1 e 4.2). Non è principio di diritto la qualificazione della decisione di oscuramento come «*atto autonomo e aggiuntivo rispetto all'offerta oscurata*», che il Collegio svolge come argomento letterale (§ 4.2.1.1). La serie B lo riporta fra virgolette: parole della sentenza.

21. L'eventuale mancanza degli adempimenti previsti dai commi precedenti dell'art. 36 d.lgs. 36/2023, e in particolare la mancata esternazione di una determinazione riconoscibile in ordine alle richieste di oscuramento, incide, diversamente dai vizi dell'apparato motivazionale, non sul piano della mera legittimità dell'azione amministrativa, ma su quello della stessa integrazione del presupposto del rito speciale.

Norme richiamate: art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 116, c.p.a.

> «In questa prospettiva, l'eventuale mancanza degli adempimenti previsti dai commi precedenti dell'art. 36, e in particolare la mancata esternazione di una determinazione riconoscibile in ordine alle richieste di oscuramento, finisce per incidere, diversamente dai vizi dell'apparato motivazionale (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4105), non già sul piano della mera legittimità dell'azione amministrativa, ma su quello della stessa integrazione del presupposto del rito speciale» (§ 4.2.2)

Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8 (pres. Luigi Maruotti, est. Francesco Caringella) — testo

Nota redazionale. Il Collegio lo afferma a sostegno del principio di diritto enunciato al § 4.2.5, insieme alla lettura dell'art. 36, comma 4, come disposizione derogatoria non estensibile in via analogica (§ 4.2.2). Nel § 4.2.3 aderisce a pronunce della Sezione V che distinguono il comportamento meramente inerte dalla determinazione esistente e percepibile, ancorché eventualmente affetta da vizi di legittimità, in particolare sul piano dell'adeguatezza della motivazione.

22. In materia di oscuramento delle offerte non è previsto un silenzio significativo, essendo il potere discrezionale: è necessario uno specifico esame dell'istanza ai fini della verifica della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte, nella prospettiva del bilanciamento concreto tra valori di primario rango costituzionale ed europeo.

Norma richiamata: art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «In una materia in cui non è previsto un silenzio significativo in ragione del carattere discrezionale del potere, è, infatti, necessario uno specifico esame dell'istanza ai fini della verifica della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte, nella prospettiva del bilanciamento concreto tra valori di primario rango costituzionale ed europeo.» (§ 4.2.1.2)

Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8 (pres. Luigi Maruotti, est. Francesco Caringella) — testo

Nota redazionale. Il Collegio lo afferma in appoggio all'esclusione della decisione implicita (§ 4.2.1.2, ultimo capoverso). Nello stesso paragrafo riporta, come orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il bilanciamento concreto richiesto dalla Corte di giustizia e il rimedio del *remand* all'amministrazione. Il TAR Catania n. 2460/2026 ordina l'ostensione in un caso in cui l'amministrazione aveva già rigettato in modo espresso l'istanza di oscuramento dell'aggiudicataria e, secondo il TAR, non le residuava alcun potere di oscurare i dati (§ 6; v. l'Applicazione in fondo al blocco «Accesso e oscuramento»).

23. La decisione sulla richiesta di oscuramento, di cui l'art. 36, comma 3, impone di dare atto nella comunicazione dell'aggiudicazione, è un atto autonomo e aggiuntivo rispetto all'offerta oscurata, insuscettibile di essere automaticamente assorbito in essa; non è integrata dalla mera esternazione della richiesta di oscuramento senza rinvio motivazionale ob relationem e richiede uno specifico esame della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte, nella prospettiva del bilanciamento concreto.

Norma richiamata: art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «Sul punto, l'Adunanza plenaria ha, inoltre, recentemente chiarito che la previsione, contenuta all'articolo 36, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, secondo la quale la stazione appaltante o l'ente competente, nella comunicazione dell'aggiudicazione, "dà atto delle decisioni" assunte sulle richieste di oscuramento "(...) fissa con chiarezza la necessità dell'esternazione del provvedimento amministrativo quale entità specifica e puntuale, che si aggiunge agli atti di cui ai commi precedenti e di cui occorre dare, quindi, partitamente conto" (Ad. plen. n. 8 del 2026, cit.). In altri termini, "[l]a decisione sulla richiesta di segretazione è (...) un atto autonomo e aggiuntivo rispetto all'offerta oscurata, insuscettibile di essere in quest'ultima automaticamente assorbito e indefettibilmente implicato" e tale decisione "(...) non è integrata neanche nell'ipotesi di mera esternazione, della richiesta di oscuramento, senza un rinvio motivazionale ob relationem". Ciò in quanto, "[i]n una materia in cui non è previsto un silenzio significativo in ragione del carattere discrezionale del potere, è (...) necessario uno specifico esame dell'istanza ai fini della verifica della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte, nella prospettiva del bilanciamento concreto tra valori di primario rango costituzionale ed europeo" (così ancora Ad. plen. n. 8 del 2026, cit.).» (§ 17)

Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2026, n. 7802 (R.G. 6030/2026; pres. Vincenzo Neri, est. Floriana Venera Di Mauro) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta fra virgolette l'Adunanza plenaria n. 8/2026, e il Collegio lo fa proprio: parole della sentenza.

24. La trasmissione al concorrente che ha chiesto l'accesso della sola nota con cui l'aggiudicatario reitera la richiesta di oscuramento non dà luogo a un provvedimento implicito, ma è un comportamento inerte; non costituisce un atto impugnabile, in quanto non idonea, di per sé, a esternare le ragioni della decisione di oscuramento, e non ne integra la motivazione. Nel caso la decisione di oscuramento, assunta senza che ne fossero esternate in alcun modo le ragioni, è viziata da difetto assoluto di motivazione.

> «Anche a seguito dell'ulteriore istanza di [impresa A], la Provincia ha unicamente trasmesso alla richiedente la nota di [impresa B] recante la reiterazione della richiesta di oscuramento. Tale trasmissione, tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Adunanza plenaria, non dà luogo a un provvedimento implicito, ma consiste in "(...) un puro comportamento inerte che, per la sua intrinseca ambiguità, non consente al destinatario di percepire, con il necessario grado di certezza, l'esistenza, la consistenza e l'ingiustizia della lesione alla propria sfera giuridica". La trasmissione della richiesta di [impresa B] non costituisce,

> dunque, un atto impugnabile, in quanto non è idonea, di per sé, a esternare le ragioni della decisione di oscuramento.» (§ 18.2)

Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2026, n. 7802 (R.G. 6030/2026; pres. Vincenzo Neri, est. Floriana Venera Di Mauro) — testo

Nota redazionale. Il passo riferisce il caso e riporta fra virgolette parole dell'Adunanza plenaria n. 8/2026. La Provincia aveva pubblicato l'offerta dell'aggiudicataria oscurata nelle parti da questa richieste e, dopo l'ulteriore istanza della concorrente, le aveva trasmesso la nota con cui l'aggiudicataria illustrava le proprie richieste di oscuramento (§§ 5 e 18.2). Il Collegio ritiene che la nota della stazione appaltante dell'11 giugno 2026, che trasmetteva quella dell'aggiudicataria, non abbia integrato la motivazione della decisione di oscuramento, accoglie la censura di difetto assoluto di motivazione (§§ 18.2 e 18.3), annulla la decisione e ordina alla stazione appaltante di adottarne una nuova, espressa e motivata (§ 20).

25. In nessun caso è possibile attribuire automatica prevalenza al diritto alla difesa rispetto all'interesse alla tutela dei segreti tecnici o commerciali: l'art. 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli artt. 70 e 75, osta a una disciplina nazionale che imponga di concedere a un offerente l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali di un altro, qualora tale accesso sia necessario a garantire la tutela giurisdizionale effettiva, senza consentire all'ente aggiudicatore di bilanciare tale diritto con le esigenze di tutela dei segreti.

> «Rimane fermo, peraltro, che in nessun caso è possibile attribuire automatica prevalenza al diritto alla difesa rispetto all'interesse alla tutela dei segreti tecnici o commerciali, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione [...] Europea, "(...) l'articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali" (C. giust., ordinanza 10 giugno 2025 nella causa C-686/24).» (§ 16)

Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2026, n. 7802 (R.G. 6030/2026; pres. Vincenzo Neri, est. Floriana Venera Di Mauro) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta fra virgolette un'ordinanza della Corte di giustizia: parole della sentenza.

26. Ai fini dell'oscuramento, il «segreto tecnico o commerciale» va inteso secondo la definizione di segreto commerciale dell'art. 98, comma 1, del Codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. n. 30/2005: informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Norma richiamata: art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005

> «La giurisprudenza (cfr. ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2026, n. 7315) ha evidenziato la necessità di fare riferimento, al riguardo, alla definizione di "segreto commerciale" rinvenibile all'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale"), come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, che – in recepimento delle previsioni dell'articolo 2, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/943/UE dell'8 giugno 2016 – stabilisce quanto segue: "Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al

> cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete".» (§ 19.1)

Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2026, n. 7802 (R.G. 6030/2026; pres. Vincenzo Neri, est. Floriana Venera Di Mauro) — testo

Nota redazionale. Il passo richiama un precedente della Sezione V e riporta la definizione normativa: parole della sentenza. (così nel testo: «7 ottobre 2026»; negli estremi di questa rassegna la n. 7315 è del 5 ottobre 2026).

Comunicazioni sulla piattaforma e via PEC

NORME RICHIAMATE

Art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Fasi delle procedure di affidamento*
5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 29, d.lgs. n. 36/2023 — *Regole applicabili alle comunicazioni*
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

27. La verifica del possesso dei requisiti, che si colloca fra la proposta di aggiudicazione e la determinazione aggiudicatoria in un rapporto di stretta strumentalità rispetto a quest'ultima, comporta che le comunicazioni concernenti tale fase siano sussumibili nel *genus* delle comunicazioni «*relative all'aggiudicazione*» e assoggettate alla stessa modalità partecipativa che per esse stabilisce la *lex specialis*.

Norma richiamata: art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «La verifica del possesso dei requisiti, pur integrando la presenza di un autonomo segmento procedimentale, viene a collocarsi fra la proposta di aggiudicazione e la conclusiva determinazione aggiudicatoria, ponendosi in un rapporto, di evidente, quanto stretta, strumentalità rispetto a tale ultima effusione provvedimentale. Deve, per l'effetto, ritenersi che anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti siano sussumibili nel genus delle comunicazioni "relative all'aggiudicazione": e, per l'effetto, assoggettate alla medesima modalità partecipativa per esse stabilita dal comma 4 del punto 3.2 del disciplinare.» (§ 10.3)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991 (R.G. 4129/2026; pres. Roberto Politi, est. Roberto Politi) — testo

Nota redazionale. Nel caso il disciplinare riservava alla PEC, al domicilio digitale degli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. 82/2005, le comunicazioni relative all'aggiudicazione e all'esclusione (art. 3.2, comma 4); il TAR respinge l'argomento dell'amministrazione, secondo cui la richiesta di documenti a comprova dei requisiti sarebbe una fase distinta dall'aggiudicazione (§ 10.3). Il TAR richiama l'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 nel capoverso che precede il passo.

28. Quando la stazione appaltante, derogando nella *lex specialis* alla regola generale delle comunicazioni tramite la piattaforma, ha individuato un'espressa modalità per determinate comunicazioni, è tenuta ad osservarla: l'onere diligenziale del partecipante, predicabile con riferimento alla corretta presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, non si estende alla verifica di quelle comunicazioni, e l'amministrazione non può pretendere di

ribaltare sulla controparte la consultazione dell'area comunicazioni della piattaforma, derogata dalla *lex specialis*.

> «Invero, se l'immanenza di tale onere è predicabile con riferimento alla corretta presentazione, ad opera del partecipante alla gara, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e della relativa documentazione, altrettanto non può fondatamente sostenersi quanto alla verifica delle comunicazioni provenienti dall'Amministrazione: la quale, ove – come nel caso di specie – abbia individuato, per la relativa modalità partecipativa, una espressa modalità, è tenuta ad osservarne i contenuti, senza poter pretendere di "ribaltare" sulla controparte l'osservanza di un comportamento (consultazione dell'Area anzidetta) che risulta essere stato derogato dalla previsione di lex specialis più volte in precedenza evocata.» (§ 10.4)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991 (R.G. 4129/2026; pres. Roberto Politi, est. Roberto Politi) — testo

Nota redazionale. Il TAR esamina l'argomento delle controparti sull'autoresponsabilità del concorrente (§ 10.4, capoverso precedente al passo), che si appoggiava al comma 2 del punto 3.2 del disciplinare: «È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione» (§ 10.1). Il Collegio lo supera perché la stessa *lex specialis* riservava alla PEC le comunicazioni relative all'aggiudicazione e all'esclusione (art. 3.2, comma 4; §§ 10.2 e 10.4): l'affermazione sull'onere diligenziale vale in presenza di quella deroga.

29. L'art. 29 del d.lgs. 36/2023 e la regola generale della *lex specialis* sulle comunicazioni tramite la piattaforma non asseverano la piena legittimità dell'uso esclusivo dell'area comunicazioni, quando risulti inosservata l'espressa deroga con cui la stazione appaltante, con un autovincolo, ha riservato alla PEC determinate comunicazioni.

Norma richiamata: art. 29, d.lgs. n. 36/2023

> «Né può, altrimenti, sostenersi che l'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la regola generale di cui all'art. 3.2, comma 3, del disciplinare asseverino la piena legittimità dell'uso esclusivo dell'Area Comunicazioni. Nella fattispecie all'esame, infatti, risulta dalla procedente Amministrazione essere stata inosservata l'espressa deroga – dalla medesima introdotta, con riveniente imposizione di un autovincolo, attraverso la previsione di cui all'art. 3.2, comma 4, lettere a) e b) – con la quale sono state riservate alla PEC (da inviare al domicilio digitale risultante dagli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 82/2005) le comunicazioni "relative all'aggiudicazione" e "all'esclusione".» (§ 10.4)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I, 17 settembre 2026, n. 14991 (R.G. 4129/2026; pres. Roberto Politi, est. Roberto Politi) — testo

Nota redazionale. Il TAR riporta l'art. 29 del d.lgs. 36/2023 al § 10.1, fra le argomentazioni delle controparti.

QUESTIONE APERTA

Motivazione della decisione di oscuramento: istanza motivata dell'offerente o istruttoria autonoma della stazione appaltante

La Sezione V del Consiglio di Stato (nn. 7270, 7271 e 7272) riferisce l'art. 35, comma 4, lett. a), alla motivazione che deve accompagnare l'istanza di oscuramento e osserva, in forma possibilista, che la determinazione che accoglie richieste convergenti di tutti gli operatori «*potrebbe anche ritenersi*» tale da non richiedere una specifica motivazione; il Collegio rileva poi che l'ordinanza appellata ha risolto la questione sul piano della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'indispensabilità dell'accesso. Il TAR Lazio, Roma, Sezione IV (n. 15481) riferisce alla stessa disposizione un onere istruttorio della stazione appaltante, che non può limitarsi a recepire l'oscuramento richiesto dagli operatori senza un'autonoma motivazione. L'Adunanza plenaria (n. 8 del 2026) richiede una decisione specifica ed espressa (principio n. 20) ed esclude un silenzio significativo sulle richieste di oscuramento (principio n. 22). La Sezione IV (n. 7802, principi nn. 23 e 24) ritiene fondata la censura di difetto assoluto di motivazione della decisione di oscuramento quando la stazione appaltante pubblica l'offerta oscurata senza esternarne le ragioni (§§ 18.2-18.3).

> «Non può invero prescindersi dalla considerazione che la norma da ultimo richiamata riguarda la motivazione che deve accompagnare l'istanza di oscuramento, e non già direttamente la determinazione di oscu-

> ramento, che, ove sia di accoglimento di convergenti prospettazioni di tutti gli operatori, potrebbe anche ritenersi tale da non richiedere una specifica motivazione» (§ 8)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7270 (R.G. 7437/2026; pres. Valerio Perotti (f.f.), est. Stefano Fantini) — e gemelle (serie A) — testo

> «quanto agli elenchi dei macchinari e delle attrezzature tecniche impiegati dalle ausiliarie e dall'aggiudicataria nelle diverse fasi di lavorazione, l'amministrazione non ha fornito alcuna autonoma motivazione circa la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva e di valore competitivo di tali informazioni, essendosi limitata a recepire l'oscuramento richiesto dagli operatori economici, in violazione dell'onere istruttorio gravante sulla stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023» (§ Rilevato che (secondo))

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 1 ottobre 2026, n. 15481 (R.G. 8108/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Grauso) — testo

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia. A settembre l'Adunanza plenaria (n. 8 del 2026) e il TAR Sicilia, Catania, Sezione III (n. 2460) decidono sull'art. 36, con estensori diversi; il C.G.A.R.S. (n. 676) e il TAR Lazio, Roma, Sezione I (n. 14991) decidono una volta ciascuno. Nel periodo la Sezione V del Consiglio di Stato decide tre volte sull'art. 36, con estensori diversi: la serie nn. 7270-7272 (estensore Fantini) sull'indispensabilità dell'accesso e sulla motivazione dell'oscuramento, la n. 7315 (estensore Manca) sull'interesse a ricorrere dell'aggiudicatario e la serie B, nn. 7775, 7776 e 7778 (estensore Fasano), decisa nella camera di consiglio riconvocata il 22 ottobre 2026 dopo l'Adunanza plenaria n. 8/2026, di cui applica i principi su una questione diversa: tre decisioni indipendenti, sotto la soglia. La Sezione IV (n. 7802) decide sull'oscuramento: sezione diversa. Il TAR Sicilia, Catania, Sezione III (n. 2742, estensore Profili) decide sul rito dell'art. 36 e sulla prova del segreto: è la seconda decisione della Sezione e dell'estensore sull'oscuramento dopo la n. 2460, sotto la soglia. Il TAR Veneto, Venezia, Sezione I decide due volte con lo stesso estensore (Ramon) sul rito dell'art. 36: la n. 1955 sull'oscuramento e la n. 2072 sulla tardività dell'impugnazione della decisione di oscuramento, sotto la soglia. Il TAR Lazio, Roma, Sezione IV (n. 15481) decide sull'accesso difensivo e sull'oscuramento di parti dell'offerta dell'aggiudicataria: una decisione. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione I (n. 2886) decide sulla prova del segreto nell'accesso a una proposta di finanza di progetto: nessun orientamento.

2.2 Accesso agli atti della fase esecutiva

PRONUNCE GEMELLE

Serie A. nn. 16414, 16419, 16422 e 16425 del 19 ottobre 2026 (TAR Lazio, Roma, Sezione I bis; camera di consiglio del 14 ottobre 2026): ricorsi dello stesso operatore per l'accesso al contratto e agli atti della fase esecutiva di gare distinte del Ministero della Difesa per sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. La motivazione in diritto (§§ 2-2.7) e il dispositivo coincidono. Le varianti, che il confronto frase per frase mostra, stanno nell'epigrafe e nel fatto (numero di ruolo, data della nota di diniego, sistema oggetto della gara, parti costituite) e nel segno finale della liquidazione delle spese.

Interesse legittimante, nesso di strumentalità e rito

NORME RICHIAMATE

Art. 22, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*

1. Ai fini del presente capo si intende: (omissis) b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 36, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 116, c.p.a. — *Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*

Il Collegio richiama l'articolo senza indicare il comma: testo in appendice.

Normativa, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 — *Esclusione dal diritto di accesso*

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 25, comma 2, l. n. 241/1990 — *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

30. In via generale, per essere annoverato tra gli interessati il richiedente deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento chiesto.

Norme richiamate: art. 22, l. n. 241/1990; art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

> «In via generale, ai sensi dell'art. 22, della l.n. 241/90, ai fini dell'accesso agli atti detenuti dalla p.a., il richiedente, per poter essere annoverato tra i soggetti "interessati", deve essere in possesso di un interesse "diretto" (perché riferibile direttamente alla sua sfera giuridica), "concreto" (ossia collegato ad una specifica esigenza di tutela), "attuale" (in quanto non meramente ipotetico o futuro) e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento chiesto.» (§ 5)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

In senso analogo

> «Quanto alla legittimazione all'accesso, l'art. 22, c. 1, lett. b), L. n. 241/1990, menziona tutti i soggetti privati, ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.» (§ Diritto 1)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 25 settembre 2026, n. 2655 (R.G. 1450/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Fabrizio Giallombardo) — testo

Nota redazionale. Il TAR Catania spiega i tre aggettivi: l'interesse è diretto perché riferibile direttamente alla sfera giuridica del richiedente, concreto perché collegato a una specifica esigenza di tutela, attuale perché non meramente ipotetico o futuro. Il TAR Palermo riconosce l'interesse sotteso all'istanza del direttore dei lavori, che ha esposto di aver svolto l'incarico sino al 13 giugno 2023 (Fatto, § 1), e ritiene che esso giustifichi l'ostensione (Diritto 1).

31. L'esigenza difensiva fatta valere dal privato non richiede che sia già stata incardinata una controversia: può riguardare anche la mera valutazione dell'opportunità di agire o di avviare una

fase stragiudiziale per comporre l'eventuale conflitto.

> «Tuttavia, l'esigenza difensiva fatta valere dalla parte privata non necessita che sia già stata incardinata una controversia presso la competente Autorità giudiziaria, tanto che tale esigenza ben può riguardare anche la mera valutazione della opportunità di agire ovvero, ad esempio, di avviare una fase stragiudiziale per comporre l'eventuale conflitto insorto.» (§ 5)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Nel caso deciso la ricorrente aveva depositato in corso di causa l'atto di citazione del consorzio davanti al giudice civile, a dimostrazione dell'attualità delle esigenze difensive (§ 3.3).

32. Il nesso di strumentalità fra situazione giuridica dedotta e documenti richiesti si valuta in senso ampio e in prospettiva prognostica *ex ante*: basta che l'atto sia un mezzo astrattamente idoneo ad acquisire elementi utili sui fatti rilevanti della situazione controversa, e non è consentito né all'amministrazione né, tantomeno, al giudice anticipare il giudizio sulla fondatezza della domanda principale o sull'ammissibilità o rilevanza della prova documentale ai fini dell'esito della controversia, valutazione che spetta in via esclusiva al giudice eventualmente chiamato a decidere sulla controversia sostanziale.

> «La valutazione del nesso citato deve essere effettuata in senso ampio e in prospettiva prognostica ex ante, essendo sufficiente che l'atto chiesto costituisca un mezzo astrattamente idoneo ad acquisire elementi utili sui fatti rilevanti della situazione controversa, non essendo consentito, né all'Amministrazione né, tantomeno al giudice, anticipare il giudizio sulla fondatezza della domanda principale, ovvero sull'ammissibilità o rilevanza della prova documentale ai fini dell'esito della […] controversia. Tale valutazione, invero, spetta in via esclusiva al giudice eventualmente chiamato a decidere, in via successiva, sulla controversia sostanziale.» (§ 5)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Lo stesso criterio ritorna al § 8.2 con riferimento alla perizia di variante.

33. Il limite al diniego all'accesso è rappresentato dall'assenza manifesta e assoluta di collegamento tra il documento e le finalità difensive prospettate dal privato, ovvero dall'utilizzo pretestuoso e/o temerario dell'istituto.

> «Il limite al diniego all'accesso, per quanto in precedenza evidenziato, è rappresentato dall'assenza manifesta e assoluta di collegamento tra documento e finalità difensive paventate dalla parte privata, ovvero dall'utilizzo pretestuoso e/o temerario dell'istituto» (§ 5)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Al § 8.2 il Collegio formula lo stesso criterio in positivo: l'unico criterio valido per escludere il diritto di accesso è l'assoluta estraneità della documentazione chiesta rispetto alla tutela prospettata. La frase prosegue con un richiamo in parentesi a un precedente del Consiglio di Stato, non compreso nel passo.

APPLICAZIONE

Subappaltatore che lamenta il mancato pagamento: contratto principale e SAL

Al subappaltatore che vanta una pretesa creditoria il Collegio riconosce, in astratto, la funzionalità del contratto principale e degli stati di avanzamento ai fini difensivi, e non condivide la perimetrazione dell'interesse operata dal Comune sulla quota di lavori subappaltati (4,7%).

> «Sia il contratto di appalto principale (punto 1) che i SAL dello stesso appalto, risultano funzionali, in astratto, alle esigenze difensive paventate dal privato dal momento che, per un verso, il

> contratto principale è la fonte del contratto di subappalto sottoscritto tra l'odierna società ricorrente e il Consorzio controinteressato, mentre, per altro verso, alla luce di una pretesa di natura creditoria paventata dalla parte ricorrente, l'andamento nell'esecuzione dei lavori (SAL), funzionale ad ottenere i relativi pagamenti da parte della s.a. nei confronti del Consorzio esecutore, risulta avere un collegamento con le esigenze difensive della parte privata, non venendo in rilievo atti che, già in astratto, risultino essere del tutto estranei alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata.» (§ 8.1)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il Comune aveva limitato l'interesse della ricorrente ai lavori subappaltati, pari a circa il 4,7% dei lavori complessivi, e aveva rilasciato soltanto copie-stralcio dei libretti delle misure relativi ai primi tre SAL per la parte di competenza, oltre a tre note del Consorzio e alla propria nota di riscontro (§§ 1.3 e 2.1).

34. Nell'accesso difensivo la situazione legittimante deve essere collegata al documento richiesto, così da evidenziare in modo diretto e inequivoco il nesso di strumentalità tra la situazione soggettiva finale e il documento; la richiesta deve essere motivata, e le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate in modo puntuale e specifico nell'istanza e suffragate con idonea documentazione, così da permettere all'amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria; non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, riferite a un processo già pendente o ancora da instaurare.

Norme richiamate: art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; art. 25, comma 2, l. n. 241/1990

> «Sul punto va osservato che il Giudice della nomofilachia, proprio in materia di c.d. accesso difensivo, ha chiarito che: [...] - il Legislatore ha circoscritto l'oggetto della situazione legittimante il c.d. accesso difensivo rispetto al c.d. accesso ordinario, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell'astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l'ostensione, e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite; - questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dall'art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata»; - la volontà del Legislatore è di esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione "finale" controversa; - deve essere escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa» (§ 2.2)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 2652 (R.G. 1390/2026; pres. Agnese Anna Barone, est. Giovanni Giuseppe Antonio Dato) — testo

In senso analogo

> «Nel dettaglio, la ricorrente ha esercitato un accesso documentale difensivo. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. -OMISSIS-1/1990 richiede «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»; l'art. -OMISSIS-, comma 7, garantisce l'ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Occorre quindi verificare il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la posizione da tutelare, accertandone la potenziale utilizzabilità a fini difensivi, giudiziali o stragiudiziali, senza anticipare il giudizio

> sulla ricevibilità, sull'ammissibilità o sulla fondatezza delle iniziative che l'interessato intende intraprendere (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 517).» (§ 8)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 9 ottobre 2026, n. 1945 (R.G. 215/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta in forma di elenco, senza virgolette, quanto chiarito dall'Adunanza plenaria e lo applica all'istanza, ritenuta generica (parole della sentenza). Al paragrafo 2.3 la sentenza aggiunge che, avendo l'istanza invocato l'art. 25 della l. n. 241/1990 con finalità difensive, nel giudizio non si può convertire il titolo in accesso civico (precedente dell'Adunanza plenaria riportato dalla sentenza). La sentenza conforme (TAR Veneto, Venezia, n. 1945/2026, § 8) concorda sulla necessità del nesso di strumentalità e del collegamento con il documento; non tratta della motivazione dell'istanza, aggiunge che la verifica va fatta senza anticipare il giudizio sulla ricevibilità, sull'ammissibilità o sulla fondatezza delle iniziative dell'interessato e, nel caso, accoglie il ricorso (§ 10). L'art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 è richiamato dalla sola sentenza conforme, che scrive la sigla della legge con il numero oscurato (*«legge n. -OMISSIS-1/1990»*).

35. L'accesso documentale può riguardare anche gli atti della successiva fase esecutiva, oltre a quelli della procedura di affidamento: sono riconosciuti l'interesse concreto e attuale e la legittimazione all'accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara; la riferibilità dei documenti all'esecuzione di un contratto pubblico non costituisce, di per sé, una ragione ostativa all'accesso, ferma la necessità di verificarne il collegamento con la situazione giuridica da tutelare.

> «L'accesso documentale non è, peraltro, circoscritto agli atti della procedura di affidamento, ma può riguardare anche quelli della successiva fase esecutiva. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto l'interesse concreto e attuale e la conseguente legittimazione all'accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico «da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara» (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10). La riferibilità dei documenti all'esecuzione di un contratto [...] pubblico non costituisce dunque, di per sé, una ragione ostativa all'accesso, ferma la necessità di verificarne il collegamento con la situazione giuridica da tutelare.» (§ 8)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 9 ottobre 2026, n. 1945 (R.G. 215/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il riconoscimento è dell'Adunanza plenaria, che il Collegio riporta fra virgolette; gli estremi stanno nel passo. Nel caso la ricorrente, seconda classificata in una gara per la gestione di un asilo nido comunale, chiedeva al Comando che aveva eseguito un controllo ispettivo presso un asilo nido gestito dall'aggiudicataria gli atti delle eventuali sanzioni conseguenti, per verificare se questa avesse dichiarato in gara di non esserne stata destinataria (§ 1). Il Collegio ravvisa il nesso di strumentalità nella qualità di concorrente: la conoscenza delle sanzioni serve a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in gara e a far valere un eventuale grave illecito professionale con motivi aggiunti, con un autonomo ricorso o sollecitando l'autotutela (§ 9).

36. L'autonomia dell'accesso difensivo impedisce di subordinare la conoscenza degli atti alla previa dimostrazione della ricevibilità o dell'ammissibilità o della fondatezza delle iniziative processuali prospettate, restando impregiudicata ogni valutazione al riguardo demandata al giudice in seguito adìto; non è necessario che nel nuovo giudizio sia già stata formulata una censura radicata sui documenti dei quali si chiede l'ostensione per poter valutare e articolare le proprie difese.

> «Né è necessario che nel nuovo giudizio sia già stata formulata una censura radicata su documenti dei quali si chiede proprio l'ostensione per poter valutare e articolare le proprie difese. L'autonomia dell'accesso difensivo impedisce di subordinare la conoscenza degli atti alla previa dimostrazione della ricevibilità o dell'ammissibilità o della fondatezza delle iniziative processuali prospettate, restando impregiudicata ogni valutazione al riguardo demandata al giudice in seguito adìto.» (§ 9.1)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 9 ottobre 2026, n. 1945 (R.G. 215/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il Collegio nota anche che l'esito del giudizio dinanzi al TAR Puglia - Lecce, che aveva annullato la prima aggiudicazione facendo salvo il riesercizio del potere, non esaurisce l'interesse ostensivo (capoversi precedenti).

37. L'azione volta a ottenere l'ostensione di documenti della fase di stipulazione ed esecuzione del contratto, ancorché vi si prospettino questioni di secretazione a protezione di interessi commerciali e industriali, è azione di accesso agli atti *ex* art. 116 c.p.a. e non *ex* art. 36 d.lgs. n. 36/2023, il cui rito è circoscritto alle sole questioni di ostensione di documenti della fase di gara.

Norme richiamate: art. 36, d.lgs. n. 36/2023; art. 116, c.p.a.

> «Va preliminarmente confermato, ai fini del rito applicabile, che l'azione qui esercitata, ancorchè veda anche la prospettazione di questioni di secretazione a protezione di interessi commerciali e industriali, deve essere considerata di accesso agli atti ex art. 116 CPA e non ex art. 36 del D. Lgs. n.36/2023, essendo il perimetro applicativo di tale ultimo rito circoscritto alle sole questioni di ostensione di documenti della fase di gara e non della successiva fase di stipulazione ed esecuzione del contratto, delle quali si discute invece in questo giudizio.» (§ 2)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I bis, 19 ottobre 2026, n. 16414 (R.G. 9341/2026; pres. Giovanni Iannini, est. Domenico De Martino) — e gemelle (serie A) — testo

Accesso difensivo

NORMA RICHIAMATA

Art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 — *Esclusione dal diritto di accesso*

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

38. L'accesso difensivo è una fattispecie autonoma, dotata di particolare forza espansiva rispetto alle ordinarie ragioni di esclusione o riservatezza: il bilanciamento operato dal legislatore è, in via generale, tendenzialmente favorevole all'esigenza difensiva, purché siano dimostrati l'interesse qualificato e il nesso di strumentalità, sicché la mera opposizione del controinteressato o la presenza di dati economici, patrimoniali, professionali o commerciali non sono, di per sé, sufficienti a giustificare il diniego, quantomeno laddove la documentazione chiesta sia effettivamente necessaria per la cura o la difesa di una situazione giuridica.

Norma richiamata: art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

> «La disposizione configura l'accesso difensivo come una fattispecie autonoma, dotata di una particolare forza espansiva rispetto alle ordinarie ragioni di esclusione o riservatezza. Il legislatore ha operato, in tal senso e in via generale, un bilanciamento tendenzialmente favorevole all'esigenza difensiva, purché siano dimostrati i presupposti dell'interesse qualificato e del nesso di strumentalità, con ciò significando che la mera opposizione del controinteressato o la presenza di dati economici, patrimoniali, professionali o commerciali non sono, di per sé, sufficienti a giustificare il diniego, quantomeno laddove la documentazione chiesta sia effettivamente necessaria per la cura o la difesa di una situazione giuridica.» (§ 5)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. «*La disposizione*» è l'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che il Collegio ha trascritto nel capoverso precedente (§ 5). Il Comune, in memoria, ha riferito di aver ricevuto l'opposizione all'accesso del consorzio controinteressato (§ 2.1).

Documenti inesistenti, non detenuti o non ancora approvati

39. È inammissibile la pretesa, azionata in sede giudiziale, di ottenere l'ostensione di atti che l'amministrazione, nella nota di riscontro, ha già dichiarato inesistenti.

> «Parimenti inammissibile, in seconda battuta, risulta essere la pretesa azionata in questa sede giudiziale di ottenere l'ostensione di atti/documenti che l'Amministrazione, nella sua Nota di riscontro, ha già dichiarato essere inesistenti.» (§ 7, seconda occorrenza)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Nel caso deciso l'amministrazione aveva dichiarato di non aver impartito ordini di servizio e che nel registro di contabilità non risultavano iscritte riserve (punti 3 e 4 dell'istanza). Il Collegio riporta tra virgolette due passi di giurisprudenza, il primo di un precedente del TAR Lazio, il secondo attribuito, *ex multis*, a pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Sicilia, secondo cui a fronte della dichiarazione di inesistenza l'istanza va respinta perché l'obbligo di ostensione incontra il limite dell'oggettiva possibilità e un ordine di accesso sarebbe una statuizione impossibile da eseguire per mancanza di oggetto: la formula è di quei precedenti (§ 7, seconda occorrenza). Nel § 7, prima occorrenza, è dichiarata inammissibile, per carenza originaria di interesse, la richiesta delle comunicazioni già trasmesse con la nota impugnata (punto 5).

40. Ove i documenti siano stati indicati puntualmente, quantomeno per categoria, e rientrino ordinariamente nel patrimonio dell'archivio dell'ente, incombe sull'amministrazione l'onere di assumersi la responsabilità di dichiararne la mancata detenzione o custodia.

> «A ciò si aggiunga che, ove i documenti siano stati indicati puntualmente (quantomeno per categoria), e ove questi rientrino ordinariamente nel patrimonio dell'archivio dell'ente, incombe sulla P.A. resistente l'onere di assumersi la responsabilità di [...] dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti (cfr. Cons. St. sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).» (§ Diritto 1)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 25 settembre 2026, n. 2655 (R.G. 1450/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Fabrizio Giallombardo) — testo

Nota redazionale. Il passo richiama un precedente della Sezione VI del Consiglio di Stato, riportato solo dentro il passo; il segno «[...]» indica soltanto un'intestazione di pagina omessa. Parte ricorrente ha esposto di aver svolto l'incarico di direttore dei lavori sino al 13 giugno 2023 e di aver presentato invano un'istanza di accesso (Fatto, § 1). Nessuna dichiarazione di mancata detenzione era stata versata agli atti del giudizio (Diritto 1), e il TAR ordina l'ostensione della documentazione «*ove esistente*» (Diritto 2 e P.Q.M.).

41. Il documento non ancora venuto ad esistenza non è ostensibile.

> «Nel primo caso, invero, a venire in rilievo è un documento non ancora venuto ad esistenza e, pertanto, non ostensibile.» (§ 8.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il Collegio distingue il documento non ancora redatto dall'atto completato ma non ancora approvato (principio n. 42). Soggiunge che, come per i documenti inesistenti trattati al § 7, seconda occorrenza, l'amministrazione sarebbe stata tenuta a fornire apposita dichiarazione di inesistenza, cosa che nel caso deciso non ha fatto (§ 8.3). Sull'onere dell'amministrazione di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti v. il principio che precede, tratto dalla n. 2655 del TAR Palermo.

42. La perizia redatta ma non ancora approvata costituisce comunque un documento esistente e detenuto dalla pubblica amministrazione, salva l'espressa dimostrazione di una ragione giuridica per cui sia necessario differire il diritto di accesso a un momento successivo.

> «la perizia redatta ma non ancora approvata costituisce comunque un documento esistente e detenuto dalla p.a., salva l'espressa dimostrazione di una ragione giuridica per cui sia necessario differire il diritto all'accesso degli interessati ad un successivo momento.» (§ 8.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 17 settembre 2026, n. 2548 (R.G. 986/2026; pres. Daniele Profili (f.f.), est. Daniele Profili) — testo

Nota redazionale. Il Collegio distingue il documento non ancora redatto, non ostensibile, dall'atto completato ma non ancora approvato (§ 8.3). Nel caso deciso l'amministrazione si era limitata ad attestare che la perizia di variante non era stata approvata, senza indicare alcuna ragione di differimento, e il Collegio ordina l'ostensione (§§ 8.3 e 9). Per la perizia di variante il Collegio ravvisa inoltre un nesso di strumentalità plausibile e non ipotetico con la verifica delle modifiche progettuali, economiche e temporali incidenti sulle lavorazioni subappaltate (§ 8.2).

Istanza reiterata, perimetro del giudizio e accesso civico

43. Il cittadino può reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza, o a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; in tal caso l'originario diniego, da intendere sempre *rebus sic stantibus*, ancorché non ritualmente impugnato, non spiega alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale.

> «Trova, dunque, piena applicazione il principio sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio Stato nella sentenza n. 6 del 18 aprile 2006, secondo cui "il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale".» (§ 8)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II quater, 11 settembre 2026, n. 14774 (R.G. 5341/2026; pres. Antonella Mangia, est. Virginia Giorgini) — testo

Nota redazionale. La formula tra virgolette è quella di un principio dell'Adunanza Plenaria, che il Collegio dichiara pienamente applicabile: la formulazione non è dunque del Collegio. Nel caso deciso la seconda istanza si fondava sul subappalto invece che sul mandato di ATI e il TAR la ritiene di contenuto diverso dalla prima (§§ 6 e 8); per questo respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso contro la nota del 10 aprile 2026, mentre dichiara irricevibile il ricorso contro il primo diniego, notificato oltre il termine di trenta giorni dell'art. 116, comma 1, c.p.a. (§ 7).

44. Il giudizio sulla spettanza del diritto di accesso, per quanto si atteggi a giudizio sul rapporto, trova comunque un limite insuperabile nel contenuto dell'istanza presentata in sede procedimentale.

> «il giudizio sulla spettanza del diritto di accesso, per quanto si atteggi a giudizio sul rapporto, trova comunque un limite insuperabile nel contenuto dell'istanza presentata in sede procedimentale» (§ 9)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II quater, 11 settembre 2026, n. 14774 (R.G. 5341/2026; pres. Antonella Mangia, est. Virginia Giorgini) — testo

Nota redazionale. Nel capoverso il Collegio richiama tra parentesi un precedente della Sezione V del Consiglio di Stato e una pronuncia dell'Adunanza Plenaria sul rapporto fra procedimento e processo, per escludere che vengano introdotte nel processo pretese o ragioni mai esposte in sede procedimentale (§ 9). Ne trae che, essendo irricevibile il ricorso contro il primo diniego, la spettanza del diritto va valutata sull'interesse dedotto nella seconda istanza, quella dell'11 marzo 2026.

45. Nel caso deciso, la richiesta di accesso civico generalizzato, per come formulata nella seconda istanza di accesso mediante il mero richiamo della relativa normativa, si presenta come inammissibile surrogato dell'accesso documentale: la ricorrente aveva dichiarato di aver bisogno dei documenti per esercitare il pagamento diretto *ex* art. 119, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, il che denota un utilizzo dello strumento non rispondente, neppure in via concorrente, alle finalità di con-

trollo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al libero dibattito pubblico.

> «In ogni caso, la richiesta di accesso civico generalizzato, per come formulata nell'ambito della seconda istanza di accesso, vale a dire mediante il mero richiamo della relativa normativa, si presenta quale inammissibile surrogato dell'accesso documentale» (§ 11)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II quater, 11 settembre 2026, n. 14774 (R.G. 5341/2026; pres. Antonella Mangia, est. Virginia Giorgini) — testo

Nota redazionale. Il passo prosegue con una formula tratta da un precedente della Sezione V del Consiglio di Stato, riportata tra virgolette: la finalità è esclusivamente egoistica e incompatibile con la trasparenza e l'interesse generale propri dell'accesso civico, che risponde a un'esigenza di cittadinanza attiva. La ragione del giudizio sul caso sta nel capoverso successivo (§ 11). Nello stesso paragrafo il terzo motivo, sul mancato riscontro del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla richiesta di riesame, è ritenuto infondato in fatto.

APPLICAZIONE

Mandante di ATI che deduce la qualità di subappaltatrice per ottenere il pagamento diretto

Il ricorso è respinto nella parte relativa alla seconda istanza: la ricorrente, mandante di un'ATI, non ha documentato la qualità di subappaltatrice posta a fondamento della richiesta (pagamento diretto *ex* art. 119, comma 11, d.lgs. n. 36/2023), qualità che risulta anzi contrastante con quella di mandante risultante dagli atti.

> «Ebbene, il ricorso è in parte qua infondato, in quanto la ricorrente non ha comprovato la propria qualità di subappaltatrice, posta a fondamento di tale seconda istanza in relazione al disposto di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, quindi, al diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante (che alla ricorrente spetterebbe, in tesi, sia in quanto microimpresa sia in considerazione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore). Tale asserita qualità di subappaltatrice, a ben guardare, non solo non è stata in alcun modo documentata, ma, anzi, si rivela contrastante con quella di mandante dell'ATI dalla stessa ricorrente affermata nella prima istanza e, soprattutto, risultante ex actis.» (§ 10)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II quater, 11 settembre 2026, n. 14774 (R.G. 5341/2026; pres. Antonella Mangia, est. Virginia Giorgini) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta tra virgolette un precedente del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, secondo cui il riparto delle lavorazioni interno al raggruppamento verticale è vicenda diversa dal subappalto e logicamente incompatibile con esso: la formula è di quel precedente. Il § 10 esclude inoltre che possa valere l'interesse a impugnare il recesso del Parco archeologico, perché dedotto per documentare l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'ATI e non collegato alla qualità di subcontraente.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore. A settembre le tre pronunce provengono da sedi e sezioni diverse (TAR Lazio, Roma, Sezione II quater, n. 14774; TAR Sicilia, Catania, Sezione III, n. 2548; TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 2655) e da relatori diversi. Le nn. 14774 e 2548 riguardano istanze fondate sulla qualità di subappaltatore: nella n. 14774 il ricorso è in parte irricevibile per tardività e per il resto respinto: la qualità di subappaltatrice non è provata e contrasta con quella di mandante dell'ATI; nella n. 2548 è accolto in parte e in parte dichiarato inammissibile. La n. 2655 riguarda l'istanza del direttore dei lavori. Le nn. 2548 e 2655 trattano entrambe la dichiarazione di inesistenza o di mancata detenzione dei documenti da parte dell'amministrazione. A ottobre decidono il TAR Sicilia, Catania, Sezione V (n. 2652), il TAR Veneto, Venezia, Sezione I (n. 1945) e, con la serie A, il TAR Lazio, Roma, Sezione I bis: sedi diverse. Sul nesso di strumentalità la Sezione III del TAR Catania (n. 2548) richiede una valutazione in senso ampio e in prospettiva prognostica; la Sezione V dello stesso

TAR (n. 2652) richiede che le finalità dell'accesso siano rappresentate nell'istanza in modo puntuale e specifico: sezioni diverse. La n. 1945 afferma che l'accesso può riguardare anche gli atti della fase esecutiva e lo riconosce, nel caso, per gli atti dei procedimenti sanzionatori seguiti a un controllo ispettivo sul servizio svolto dall'aggiudicataria. La serie A vale una decisione.

Appendice normativa

I puntini «...» sono di Normattiva e indicano parole soppresse.

Art. 55, c.p.a. — *Misure cautelari collegiali*

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare è improcedibile finchè non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. È fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.
13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 17 settembre 2026 (copia Normattiva); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato l'11 agosto 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).

Art. 116, c.p.a. — *Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione al-

l'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Fonte: Normativa — testo vigente al 17 settembre 2026 (copia Normativa); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato l'11 agosto 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).

Art. 99, d.lgs. n. 30/2005 — *Tutela*

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.

Fonte: Normativa — testo vigente letto il 19 ottobre 2026 (in vigore dal 22 giugno 2018).

Art. 36, d.lgs. n. 36/2023 — *Norme procedimentali e processuali in tema di accesso*

1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.
6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.
7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.
9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 22, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Fonte: Normattiva — testo vigente al 9 luglio 2026 (copia Normattiva); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 20 aprile 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).



INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT